Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

N. 886 R.U.A. Roma, 25 AGO 2020

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

VISTO il documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 2342609 in data 20 settembre 2019, stipulato dal Centro Unico Contrattuale con "*MI.PA. COSTRUZIONI EDILI S.r.l*" di Roma, per l'appalto dei lavori di trasformazione di un alloggio (ASGI) in uffici presso la caserma "*Baldissera*" di Firenze, per un importo complessivo di € 54.464,85 IVA esclusa;

VISTO che "*MI.PA. COSTRUZIONI EDILI S.r.l*" di Roma, in conformità di quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha prestato valida fideiussione con TUA Assicurazioni S.p.a. di Milano n. 40010291013575 in data 26 luglio 2019 per un importo di € 7.650,00;

VISTO il decreto n. 1323 R.U.A. in data 5 dicembre 2019, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 14 gennaio 2020, con il quale è stato approvato il citato contratto ed impegnata la spesa complessiva di € 69.662,14 (*di cui € 11.982,27 per IVA al 22% ed € 3.215,02 IVA compresa per quota imprevisti*), la cui registrazione è stata comunicata all'operatore economico in data 20 gennaio 2020;

CONSIDERATO che in data 9 marzo 2020, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante "Misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale", la Direzione Lavori di Genio disponeva, tra l'altro, la sospensione ed il rinvio a data da destinarsi delle missioni già autorizzate o programmate al fine di prevenire il contagio del proprio personale;

CONSIDERATO che dalla data del 23 marzo 2020, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante ulteriori "Misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale", venivano prorogate ed inasprite le misure in atto e sospese le attività produttive e industriali;

VISTO l'art. 5, co. 1 del D.M. 49/2018, ai sensi del quale "*il direttore dei lavori [...] provvede alla consegna dei lavori [...] non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge*";

PRESO ATTO che in data 8 luglio 2020, decorsi 170 giorni senza che fosse stato possibile provvedere alla consegna dei lavori all'operatore economico in ragione del rispetto delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico COVID-19, "*MI.PA. COSTRUZIONI EDILI S.r.l*" di Roma ha presentato formale istanza di recesso contrattuale ai sensi dell'art. 4, co. 5 del D.M. 49/2018, impegnandosi a rinunciate a tutte le forma risarcitorie previste dallo stesso per il caso di mancata consegna dei lavori;

VISTO il decreto n. 17 in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti di approvazione di contratti per fornitura di beni e servizi e appalto di lavori,

D E C R E T A

1. Il documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 2342609 in data 20 settembre 2019 stipulato con "*MI.PA. COSTRUZIONI EDILI S.r.l*" di Roma è risolto.
2. La cauzione costituita a favore dell'A.D. da parte del prefato operatore economico di € 7.650,00, a garanzia degli obblighi contrattuali, con polizza fideiussoria n. 40010291013575 rilasciata in data 26 luglio 2019 da TUA Assicurazioni S.p.a. di Milano non verrà incamerata secondo termini e modalità di cui alle vigenti norme in materia ed in relazione alla risoluzione l'A.D. l'operatore economico rinunciano espressamente a qualsiasi forma risarcitoria.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. C.A. Teo Luzi)

P.O.
(Mar. Ord. Emanuele Scala)

1/A/2020/A/2/1.1/1